



Seconda Università degli Studi di Napoli

Rip. Programm. att. amm.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2180 del 7.6.1996, riformulato con D.R. n. 3063 del 4.7.2001 e da ultimo modificato ed integrato con D.R. n. 1241 del 7.5.2009 con D.R. n. 189 del 22.1.2010;

VISTO, in particolare, l'art. 39 (funzioni e responsabilità dei dirigenti) che al **comma 1-bis** dispone che *"gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati con apposito provvedimento del rettore su proposta del direttore amministrativo"*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, che elenca le funzioni e responsabilità degli organi di indirizzo politico-amministrativo
- l'art. 4, comma 2 che elenca le funzioni e responsabilità dei dirigenti nonché gli artt. 16 e 17 che elencano, tra gli altri, alcuni compiti e poteri spettanti, rispettivamente, ai dirigenti generali e ai dirigenti
- l'art. 4 comma 3 che prevede che le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 dello stesso art. 4 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
- l'art. 4 comma 4 che prevede, per le amministrazioni pubbliche i cui organi non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, un obbligo di adeguamento al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università per il quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto in data 28 luglio 2009, ed in particolare l'art. 7 comma 3 secondo cui *"Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001"*;

CONSIDERATO che, per effetto delle succitate disposizioni, le competenze e le responsabilità dirigenziali di cui al citato art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/01 non sono derogabili da parte delle Università neanche in sede di adozione o modifica dei relativi Statuti e Regolamenti di autonomia, così come il principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro di cui al comma 4 dello stesso art. 4 citato;

VISTO, in particolare, l'art. 15, comma 2, del suddetto D.lgs. 165/01 a norma del quale nelle università *"le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento"*;

CONSIDERATO, peraltro, che il personale dirigente universitario non possiede la particolare qualifica (di docente, di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento universitario, ecc.) richiesta per accedere alle funzioni di "gestione" di strutture universitarie didattiche e di ricerca;

VISTO il vigente Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità di ateneo, emanato con D.R. n. 1526 del 5.6.2008, che agli artt. da 92 a 117-*duodecies* attribuisce funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione universitaria verso l'esterno, anche a soggetti incaricati della responsabilità di Strutture didattiche, di ricerca e di servizio (Presidi, Direttori di Dipartimento e Centri Interdipartimentali, Direttori di centri di Servizio, Direttori di Scuole e responsabili di altre strutture cui è riconosciuta autonomia amministrativo-contabile e di bilancio ai sensi del medesimo Regolamento di ateneo);

VISTE le ulteriori disposizioni normative statali applicabili anche alle istituzioni universitarie in materia di competenze, responsabilità e valutazione dei dirigenti, tra cui, in particolare:

- la Legge 4 marzo 2009 n. 15 con particolare riferimento all'art.6 (*principi e criteri in materia di dirigenza pubblica*)
- il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 emanato in attuazione della suddetta legge 15/2009, ed in particolare gli artt. 10 (piano e relazione sulla *performance*) e 11 (trasparenza);
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare: l'art. 5, comma 2 (potere di organizzazione); l'art. 6 comma 4-bis (organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche); l'art. 18 (criteri di rilevazione e analisi dei costi); l'art. 19 (obiettivi da conseguire); art. 21 (dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato ai propri uffici degli *standards* quantitativi e qualitativi); art. 24 c.1-quater (in materia di predisposizione del sistema di valutazione); art. 33 (individuazione delle eccedenze di personale); art.36 (in materia di utilizzazione del lavoro flessibile); art. 45 comma 4 (responsabilità in materia di erogazione del trattamento economico accessorio);
- il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12, comma 1-ter (osservanza ed attuazione del Codice amministrazione digitale)
- la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare gli artt. da 7 a 10 (certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo; obbligo di risarcimento del danno ingiusto; tutela degli interessati e obbligo di adeguamento);
- il D.Lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 ed in particolare l'art. 1 (cd. *class action* nel settore pubblico).

VISTI, in particolare, la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (cd. Codice dei Contratti pubblici) nonché il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 5.10.2010 n. 207), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni – applicabili anche alle istituzioni universitarie – che prevedono l'individuazione e disciplinano le funzioni ed attribuzioni presso ciascuna Pubblica Amministrazione dei "responsabili dei procedimenti amministrativi" (RPA) e del "responsabile unico del procedimento nelle procedure contrattuali" (RUP) tra cui in particolare:

- gli artt. 5 e 6 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 10 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.
- gli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i. (che saranno sostituiti, con effetto dal 9 giugno 2011, dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207).

VISTA l'attuale regolamentazione di ateneo in materia di attribuzioni e funzioni dei responsabili dei procedimenti amministrativi e del responsabile unico del procedimento nelle procedure contrattuali, tra cui in particolare:

- gli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di ateneo emanato, in attuazione della Legge 241/90, con D.R. n. 1026 del 1.6.1994 e s.m.i.
- l'art. 39-bis del vigente Statuto, nel testo risultante dal D.R. n. 1241 del 7.5.2009 e s.m.i.
- l'art. 64 comma 7 e l'art. 86 del vigente Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità di Ateneo emanato con D.R. 1526 del 5.6.2008

VISTA l'attuale regolamentazione di ateneo per la definizione delle competenze in materia contrattuale nonché in materia di gestione finanziaria, patrimoniale e contrattuale delle

Strutture autonome e decentrate (rispettivamente artt. da 88 a 92 e artt. da 93 a 117-*duodecies* del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità di Ateneo emanato con D.R. 1526 del 5.6.2008);

CONSIDERATA la necessità di definire le competenze spettanti ai dirigenti nonché ai titolari di funzioni equiparate, tenuto conto della inderogabilità delle attribuzioni della dirigenza amministrativa previste dalle succitate disposizioni legislative, e, pertanto - - in ottemperanza all'art. 39, comma 1-bis nonché all'art. 80 commi 1-bis e 1-ter dello Statuto - di dover individuare gli atti da potersi sottoscrivere unicamente da parte dei suddetti dirigenti ivi compresi i provvedimenti finali, anche a rilevanza esterna, conclusivi dei procedimenti amministrativi - ai sensi della citata Legge 241/90;

CONSIDERATA altresì la necessità di definire le modalità di individuazione nonché le competenze spettanti ai "*responsabili dei procedimenti amministrativi*" in ambito universitario (ai sensi della Legge 241/90) e le competenze spettanti al "*responsabile unico del procedimento nelle procedure contrattuali*" ai sensi del D.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/1999 nonché del D.P.R. 207/2010, anche in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 39-bis comma 3 dello Statuto e alle previsioni di cui al sopracitato Regolamento di Ateneo di applicazione della Legge 241/90 emanato con D.R. n. 1026 del 1.6.1994 e relative tabelle allegate, modificate ed integrate per effetto dei DD.RR. n. 2837 del 16.7.2004, n. 2912 del 29.10.2008 e n. 1538 del 5.7.2010;

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo elaborata - sentiti i dirigenti - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 comma 1-bis dello Statuto e trasmessa con nota n. 5293 del 16-02-2011.

DECRETA

Art. 1) In attuazione della normativa richiamata nelle premesse (D.Lgs. 165/01 e Legge 241/90), dell'art. 7 del CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università per il quadriennio normativo 2006/2009 sottoscritto in data 28 luglio 2009 e dell'art. 39, comma 1-bis dello Statuto di Ateneo, **ai dirigenti universitari responsabili di Ripartizioni - nell'ambito delle competenze previste per ciascuno di essi dagli atti organizzativi dell'Ateneo, e ferme restando le competenze già elencate nel comma 1 dell'art. 39 dello Statuto di Ateneo - sono attribuite le funzioni di cui all'art. 4 comma 2 e all'art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. nonché tutti gli altri compiti e poteri che la vigente normativa statale attribuisce ai dirigenti.**

Ad essi pertanto spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione universitaria verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in attuazione degli atti di indirizzo degli organi universitari e di deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ove sia previsto l'intervento preventivo degli stessi (es. atti di programmazione del personale, approvazione di gare e contratti, ecc.).

Le predette funzioni saranno esercitate dai dirigenti, oltre che in attuazione della programmazione e degli atti di indirizzo fissati dagli organi di governo dell'ateneo, nei limiti fissati dalla programmazione finanziaria e di bilancio nonché del budget assegnato per la realizzazione dei singoli programmi affidati a ciascun dirigente e mediante applicazione delle procedure di cui al successivo art. 2.

Fatte salve diverse previsioni legislative, le attribuzioni dei dirigenti non si estendono alla valutazione e coordinamento delle attività amministrativo-gestionali di Strutture, anche di tipo amministrativo, incardinate presso le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali e di Servizio dotati di una propria autonomia rispetto all'apparato amministrativo centrale dell'Ateneo e gestiti da personale docente e ricercatore dell'Ateneo.

Art. 2) L'attività dei dirigenti di cui al precedente articolo, oltre che mediante l'adozione di atti e provvedimenti, si esprime mediante verifica della legittimità dei fatti e dei presupposti che stanno alla base degli atti e procedimenti di rispettiva competenza, nonché della verifica con esito positivo della copertura finanziaria delle spese e dell'osservanza delle procedure previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 3) Ai fini dei compiti previsti dalla Legge 241/90 i "responsabili dei procedimenti amministrativi" dell'Amministrazione Centrale sono "di norma" individuati nei responsabili degli Uffici amministrativi di livello non dirigenziale che, in tale qualità, espletano tutte le competenze previste dalla legislazione vigente per tale figura, provvedendo altresì alla predisposizione del provvedimento finale da sottoporre alla firma del dirigente, del Direttore Amministrativo o del Rettore secondo le previsioni della legge, dello statuto e del presente decreto.

I dirigenti responsabili di Ripartizioni – relativamente agli atti e provvedimenti di competenza degli Uffici afferenti - possono individuare, nell'ambito degli Uffici di propria afferenza, un responsabile del procedimento diverso dal titolare dell'ufficio, comunque in possesso di adeguata professionalità e dei requisiti prescritti.

Su proposta del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale e previo provvedimento del Direttore Amministrativo – possono essere individuati quali "responsabili dei procedimenti" soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, comunque in possesso di adeguata professionalità e dei requisiti prescritti, aventi la titolarità di una Ripartizione o di un Ufficio.

Per effetto di quanto previsto dai precedenti articoli, i dirigenti responsabili di Ripartizioni – nell'ambito delle competenze per materia assegnate agli uffici rientranti nell'ambito della Ripartizione e su proposta dei responsabili dei procedimenti - sottoscrivono tutti gli atti e provvedimenti, ivi compresi i provvedimenti finali conclusivi dei procedimenti amministrativi, fatta eccezione per gli atti e provvedimenti di cui ai successivi articoli 4), 5) e 6) del presente decreto.

Art. 4) Restano escluse dalla competenza dei dirigenti gli atti e i provvedimenti rientranti nelle competenze previste per il Direttore Amministrativo e per il Rettore dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 5) In particolare restano riservati alla competenza del Rettore le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di coordinamento e gestione delle attività didattiche e di ricerca mediante l'adozione degli **atti elencati nell'allegato 1** al presente decreto che si configurano quali:

- a) atti di indirizzo politico ed a contenuto programmatico, inerenti il complesso delle attività di governo dell'ateneo, sia richiesti dalla normativa generale che dettati da esigenze programmatiche dell'ateneo, da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. 165/01, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo, di organo di vertice dell'ateneo e di presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
- b) atti da sottoscrivere obbligatoriamente in qualità di datore di lavoro e di rappresentante legale dell'Ateneo e delle relative articolazioni interne, anche ai sensi della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/09 e D.L. 363/98) e della normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003)
- c) atti di gestione della ricerca e dell'insegnamento e sottoscrizione di contratti e convenzioni finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca e di insegnamento, di interesse generale per l'ateneo o relativi a più strutture didattiche e di ricerca o, comunque, aventi valenza strategica per l'Ateneo, e la cui sottoscrizione è preclusa ai dirigenti ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 165/01 e non rientra

nelle competenze dei responsabili delle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio a norma del vigente regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Art. 6) In particolare restano riservati alla competenza del Direttore Amministrativo le funzioni di dirigente di vertice dell'Ateneo e la sottoscrizione degli atti e provvedimenti di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 7) In sede di adeguamento del vigente Regolamento di attuazione della Legge 241/90 saranno disciplinate: l'individuazione e le funzioni delle unità organizzative responsabili dei procedimenti nell'ambito dell'Ateneo; le funzioni e i compiti dei responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90; le funzioni e compiti del responsabile unico del procedimento nelle procedure contrattuali ai sensi del D.lgs. 163/06 nonché i rapporti che intercorrono tra i predetti responsabili, i rispettivi capi uffici, i dirigenti, i responsabili di strutture ed i firmatari dei provvedimenti finali, secondo le competenze previste dalla normativa vigente citata nelle premesse ed in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7) Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Il presente decreto sarà notificato al Direttore Amministrativo, ai Dirigenti ed ai responsabili di tutte le Strutture didattiche, di ricerca, amministrative e di servizio dell'Ateneo.

Esso sarà altresì pubblicato sul sito internet www.unina2.it a cura dei competenti uffici amministrativi in attuazione dei principi di trasparenza fissati dalla normativa vigente.

Caserta,

25 MAR 2011

IL RETTORE
(prof. Francesco ROSSI)



ALLEGATO 1

ATTI DI COMPETENZA DEL RETTORE (v. art. 5 del D.R.)

Sono di esclusiva competenza del Rettore, in conformità alla legge, allo statuto di ateneo e all'art. 5 lett. a), b) e c) del presente decreto i seguenti atti e provvedimenti:

- 1) **Atti di indirizzo politico-amministrativo ed a contenuto strategico-programmatico inerenti il complesso della attività di governo dell'Ateneo, dettati da esigenze programmatiche dell'ateneo o attribuiti dalla normativa generale agli "organi di indirizzo politico-amministrativo", tra cui in particolare:**
- 1a) emanazione degli atti di programmazione annuale e triennale** previsti dalla normativa vigente, a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di ateneo, tra cui in particolare:
- Adozione dei "Programmi triennali" di cui all'art. 1-ter del D.L. 31.1.2005 n. 7 convertito con modificazioni in Legge 31.03.2005 n. 43, coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del MIUR, tenuto conto altresì delle risorse acquisibili autonomamente dall'ateneo;
 - Adozione dei "Programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato", da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 105 della Legge 30.12.2004 n. 311, tenuto conto delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci;
 - Atti di programmazione finanziaria e di bilancio in conformità alla Legge 31.12.2009 n. 196 ed in esecuzione del vigente regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità (bilanci di previsione annuali e triennali; conti consuntivi annuali; altri atti relativi alla contabilità economico-patrimoniale);
 - Atti di "programmazione edilizia e delle forniture" annuale e triennale, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163,
 - Adozione del "Documento programmatico per la sicurezza" in attuazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196;
 - Adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale", ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;
 - Adozione del documento programmatico triennale denominato "Piano della performance" e redazione della "Relazione annuale sulla performance" ai sensi degli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;
 - Adozione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" ai sensi degli artt. 11 e 15 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150;
 - Elaborazione della "Relazione annuale sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza" previa definizione di standard qualitativi ed economici, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, 4 della Legge 15/2009, 11 comma 4 e 28 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e 1 e 4 del D.Lgs. 20.12.2009 n. 198
- 1b) emanazione di Statuti e Regolamenti e loro modifiche**, in conformità alla normativa vigente, secondo le procedure previste dalla legge e dallo statuto. (cfr. art. 14 c. 4 lett. e) dello Statuto)
- 1c) emanazione di altri atti rientranti tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165**, attribuiti al Rettore sia in qualità di organo di vertice dell'Ateneo che quale presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra cui in particolare:

- atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di norme legislative, dello statuto e dei regolamenti di ateneo (cfr. art. 4 c. 1 lett. a) del D.lgs. 165/01)
- definizione di obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; (cfr. art. 4 c. 1 lett. b) del D.lgs. 165/01)
- individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale e tra le Strutture didattiche, di ricerca e di servizio dotate di autonomia amministrativo-contabile e finanziaria; (cfr. art. 4 c. 1 lett. c) del D.lgs. 165/01)
- definizione di criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; (cfr. art. 4 c. 1 lett. d) del D.lgs. 165/01)
- nomine e designazioni degli organi ed organismi previsti dalla legge e dallo statuto (cfr. art. 4 c. 1 lett. e) del D.lgs. 165/01);
- richieste di parere ad autorità amministrative indipendenti ed ad altri organi consultivi o di governo; (cfr. art. 4 c. 1 lett. f) del D.lgs. 165/01)
- istituzione di strutture didattiche, di ricerca e di servizio previste dallo statuto e dagli atti di programmazione;
- ogni altro atto attribuito al rettore dalla specifica legislazione universitaria ed ogni altro atto attribuito dalla legge agli organi di indirizzo politico-amministrativo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 165/01 (cfr. art. 4 c. 1 lett. g);
- ogni altro atto di gestione della ricerca e dell'insegnamento non attribuibile ad altri organi universitari a norma dello statuto e dei regolamenti di ateneo e non attribuibile alla dirigenza amministrativa a norma dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 165/01 ovvero (cfr. art. 15 c. 2 del D.lgs. 165/01)

A) Atti di gestione della ricerca e dell'insegnamento di interesse generale per l'ateneo o relativi a più strutture didattiche e di ricerca o, comunque aventi valenza strategica per l'ateneo e atti da sottoscrivere in qualità di datore di lavoro e di rappresentante legale dell'ateneo

1b) In particolare, in materia di offerta didattica, di istituzione e attivazione di strutture, nomine organi, designazioni e affari generali spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti:

- a) provvedimenti a contenuto programmatico inerenti le attività didattiche deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;
- b) provvedimenti di istituzione e/o attivazione di nuove strutture didattiche e di ricerca e di centri di servizio aventi finalità didattiche o di ricerca, in attuazione della programmazione;
- c) istituzione ed attivazione dei corsi di studio che costituiscono l'Offerta Formativa dell'ateneo in attuazione della programmazione;
- d) nomina responsabili di strutture didattiche e di ricerca e di centri di servizio aventi finalità didattiche o di ricerca;
- e) nomina organi interni all'ateneo, indizione elezioni e proclamazione degli eletti, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie;
- f) approvazione e sottoscrizione di convenzioni/ protocolli d'intesa/ accordi/ atti di adesione a consorzi e società/ atti di adesione a progetti finalizzati alla attivazione di iniziative inerenti ai fini istituzionali di ricerca e di insegnamento;
- g) conferimento laurea *ad honorem*
- h) concessione patrocini
- i) ogni altro atto o provvedimento che la legge gli attribuisce in qualità di "datore di lavoro" con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni normative in materia di

protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196) nonché di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363)

- 2b) **in materia di didattica e di gestione degli studenti** spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti:
- j) emanazione del manifesto degli studi e delle tasse;
 - k) rilascio di diplomi e pergamene;
 - l) nomina commissione disciplinare per studente;
 - m) procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca;
 - n) ogni altro provvedimento che la legge gli attribuisce in qualità di "datore di lavoro" nei confronti degli studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca ai fini della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (v. D.Lgs. 81/09 e Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363).
- 3b) **in materia di programmazione finanziaria e di bilancio e di gestione economico-patrimoniale e finanziaria nonché in materia di programmazione triennale dei lavori, degli acquisti e delle forniture** spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti:
- o) relazione di accompagnamento ai bilanci di previsione annuale e pluriennale ed al conto consuntivo;
 - p) proposte di programmazione di risorse finanziarie ai fini della programmazione edilizia ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 13 del D.P.R. 544/99 la cui approvazione è di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione;
 - q) proposte di programmazione di risorse finanziarie ai fini della programmazione triennale dei servizi e delle forniture ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 27.2.2007 e della delibera di G.R. n. 1823 del 20.11.2008 la cui approvazione è di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione;
 - r) proposte di programmazione di risorse finanziarie e strumentali da destinare alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, sia relative al personale che alle dotazioni strumentali mobiliari ed immobiliari, la cui approvazione è di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione.
- 4b) **in materia di gestione del personale** spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti:
- a) emanazione di bandi di concorso e provvedimenti di nomina del personale docente e ricercatore in esecuzione della programmazione deliberata dagli organi di indirizzo (v. art. 14 c. 4 lett. o) Statuto);
 - b) assegnazione alle strutture didattiche e di ricerca del personale docente e ricercatore, fatte salve le competenze dei consigli di facoltà (v. art. 14 c. 4 lett. p) Statuto);
 - c) provvedimenti di attribuzione o esclusione di benefici, anche di tipo economico, connessi alla produttività del personale docente e ricercatore (v. art. 3-ter D.L. 180/08 conv. in Legge 1/09);
 - d) altri provvedimenti di gestione del personale docente e ricercatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento economico anche accessorio, che non hanno carattere vincolato e che presuppongono una attività di tipo valutativo o a contenuto discrezionale non solo da parte degli organi delle strutture didattiche o di ricerca ma anche da parte del Rettore, in quanto aventi riflessi sulle attività dell'intero ateneo o comuni a più Strutture (es. modifica del regime d'impegno e/o concessione di aspettative e congedi per docenti titolari di posizioni organizzative; ecc.) (v. art. 14 c. 4 lett. p) Statuto);
 - e) provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore (v. art. 14 c. 4 lett. t) Statuto),

- f) provvedimenti di cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro del personale docente e ricercatore (v. art. 14 c. 4 lett. p) Statuto);
- g) contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo e dirigente (v. art. 14 c. 4 lett. o) Statuto);
- h) ogni altro provvedimento che la legge gli attribuisce in qualità di datore di lavoro del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente, o equiparato, anche in applicazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (v. D.Lgs. 81/09 e Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363).

5b) in materia di appalti di lavori, forniture e servizi spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti:

- i) stipula di contratti finalizzati alle attività didattiche e di ricerca non rientranti nelle competenze delle singole strutture autonome e/o decentrate e non attribuibili ai dirigenti a norma del combinato disposto di cui all'art. 64 comma 7 ed all'art. 88 del vigente Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità da ultimo modificato con D.R. n. 1526 del 5.6.2008 (atti a contenuto strategico o che possono avere rilevanza finanziaria aggiuntiva sul bilancio rispetto agli impegni assunti)

6b) in materia di internazionalizzazione, dottorato e ricerca spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti:

- j) atti relativi ai rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali per quanto riguarda la ricerca e l'insegnamento secondo la programmazione approvata o in esecuzione di specifiche direttive del Senato Accademico;
- k) atti di esecuzione della programmazione delle attività di ricerca di ateneo approvata dai competenti organi di ateneo
- l) presentazione e rendicontazione di progetti di ricerca non attribuibili a singole strutture dipartimentali e di ricerca
- m) gestione dell'anagrafe della ricerca di ateneo

7b) in materia legale e del contenzioso del lavoro spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti (cfr. art. 14 c.3 Statuto)

- n) rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo in qualità di rappresentante legale dello stesso;
- o) nomina dei difensori;
- p) ogni altro provvedimento da sottoscrivere in qualità di legale rappresentante dell'Università

8b) in materia di informatizzazione spetta al Rettore l'adozione dei seguenti atti

- q) emanazione di direttive generali per consentire - ai dirigenti ed ai responsabili delle Strutture preposte alla gestione di documenti informatici, di dati, di siti, di servizi in rete e dei sistemi informatici dell'ateneo - l'attuazione delle disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale e l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno dell'Ateneo (cfr. art.12 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i.)

Modalità di sottoscrizione degli atti di competenza del Rettore:

Nelle ipotesi di assenza o impedimento del Rettore, gli atti di competenza del Rettore di cui al presente allegato 1 saranno sottoscritti dal Pro-rettore Vicario o dai delegati alla firma del Rettore previamente individuati con apposito decreto rettorale.

Gli atti di competenza del Rettore cui ai precedenti punti sono predisposti dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale, fatta eccezione che per gli atti di programmazione annuale e triennale di cui al precedente punto 1a) che sono predisposti dal Rettore per il tramite dell'Ufficio di Segreteria Rettorato.

Tutti gli atti di competenza del Rettore predisposti dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale sono visti dal Responsabile del relativo procedimento e dal Capo-Ufficio, dal Dirigente competente per materia e dal Direttore Amministrativo.

Il visto del Capo-Ufficio e, ove diverso, del Responsabile del procedimento attesta la regolarità del procedimento, nonché la legittimità dell'atto.

Il visto del Dirigente si configura quale ulteriore controllo di legittimità e regolarità dell'atto anche dal punto di vista della conformità agli obiettivi assegnati ed alla relativa copertura finanziaria.

Il visto del Direttore amministrativo attesta, oltre alla legittimità dell'atto, anche la congruità dello stesso rispetto alle scelte programmatiche ed agli indirizzi deliberati dagli organi accademici, previa verifica della compatibilità finanziaria da parte del competente ufficio Ragioneria.

ALLEGATO 2

ATTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (v. art. 6 del D.R.)

Sono di competenza del Direttore Amministrativo (in qualità di dirigente di vertice dell'amministrazione centrale dell'ateneo) i seguenti atti e provvedimenti da emanarsi in conformità alla legge, allo statuto e all'art. 6 del presente decreto:

Provvedimenti attribuiti alla competenza esclusiva del Direttore Amministrativo a norma della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti di ateneo:

1. provvedimenti da emanarsi in esecuzione di delibere, obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali emanate dagli organi di governo dell'Ateneo – demandati da detti organi espressamente al Direttore amministrativo e non rientranti nelle competenze del Rettore - la cui adozione comporti comunque valutazioni che non siano predeterminate dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti di Ateneo;
2. provvedimenti di istituzione, soppressione o modificazione di Ripartizioni, Uffici o Servizi centrali tecnici ed amministrativi;
3. definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi
4. richiesta di pareri agli organi universitari interni di controllo e valutazione e di altre amministrazioni, risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti emessi dal Direttore amministrativo e dai dirigenti e non rientranti nelle competenze del Rettore;
5. affidamento di incarichi di consulenza connessi alle attività delle ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi nelle ipotesi e con i limiti di cui al Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità di ateneo, anche su proposta dei dirigenti stessi;
6. atti relativi ai rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie non demandate alla competenza esclusiva del Rettore secondo le specifiche direttive degli organi di governo;
7. ogni altro atto e provvedimento attribuito alla esclusiva competenza del Direttore Amministrativo a norma dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

a) In particolare, in materia di gestione economico-finanziaria e di bilancio spetta al Direttore Amministrativo l'adozione dei seguenti atti

8. predisposizione, unitamente al dirigente del settore competente e al responsabile dell'ufficio ragioneria, dei bilanci di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;
9. definizione dei limiti del potere di spesa dei dirigenti e assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici dirigenziali;
10. atti e provvedimenti relativi all'esercizio dei poteri di spesa per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'università riguardanti il funzionamento delle attività dell'ateneo non connesse alla gestione della ricerca e dell'insegnamento e non rientranti nelle competenze dei Centri di spesa autonomi e dei dirigenti nonché il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici e amministrativi, nei limiti degli importi e secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo.

b) in materia di gestione del personale tecnico-amministrativo e dirigente spetta al Direttore Amministrativo l'adozione dei seguenti atti

11. individuazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo e dirigente da sottoporre agli organi di governo ai fini della programmazione triennale;

12. provvedimenti autorizzativi all'attivazione delle procedure di selezione del personale tecnico-amministrativo e dirigente con individuazione delle relative risorse finanziarie, in attuazione della programmazione del personale deliberata dagli organi di governo;
13. nomina e revoca dei responsabili delle Ripartizioni, degli Uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici dell'università, nonché nomina e revoca dei vice-dirigenti e dei vice-capo ufficio su proposta rispettivamente del dirigente e del capo-ufficio;
14. provvedimenti di direzione, coordinamento, controllo dell'attività del personale, con specifico riferimento all'attività dei dirigenti, dei vice-dirigenti, dei capi-ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
15. proposte per l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste in caso di responsabilità dirigenziale;
16. atti di valutazione del personale dirigente, di categoria EP e dei responsabili degli uffici non afferenti a Ripartizioni (fino all'attuazione del D.Lgs.150/09);
17. atti e provvedimenti relativi alla gestione del personale tecnico- amministrativo compresi i dirigenti limitatamente a:
 - atti e provvedimenti relativi alle procedure di selezione per l'assunzione di personale dirigente, ivi compresi quelli relativi a: emanazione bandi di concorso, nomina commissioni di concorso; esclusione dei candidati; approvazione degli atti del concorso; autorizzazioni alla liquidazione dei compensi per le commissioni di concorso, ecc.;
 - atti e provvedimenti relativi alla prima assegnazione e di mobilità esterna da o per altri Atenei o altri Enti di personale tecnico-amministrativo e dirigente;
 - atti e provvedimenti di mobilità interna e di temporanea assegnazione del personale dirigente, nonché mobilità interna del personale tecnico-amministrativo tra uffici afferenti a diverse ripartizioni;
 - atti e provvedimenti relativi all'autorizzazione allo svolgimento di incarichi del personale dirigente;
 - provvedimenti di cessazione del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
 - attribuzione di equo indennizzo al personale tecnico-amministrativo e dirigente

Gli atti di cui ai precedenti punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) non sono delegabili ai dirigenti.

c) in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, oltre agli atti individuati dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità di ateneo, spetta al Direttore Amministrativo l'adozione dei seguenti atti:

18. atti e provvedimenti relativi all'attività contrattuale da porsi in essere per il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione Centrale, non attribuiti alle specifiche competenze dei dirigenti a norma del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.

d) in materia legale e di contenzioso del lavoro spetta al Direttore Amministrativo l'adozione dei seguenti atti:

19. proposte al Rettore in merito all'affidamento a difensori del libero foro o all'Avvocatura dello Stato della difesa in giudizio dell'Università per le controversie inerenti le attività poste in essere dagli uffici dell'amministrazione centrale e riguardanti il personale tecnico-amministrativo e dirigente;
20. proposte al Rettore per eventuali transazioni alle liti

e) in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro spetta al Direttore Amministrativo l'adozione dei seguenti atti:

21. atti e provvedimenti relativi all'adempimento degli obblighi in tema di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro come previsti dall'art. 10 del Regolamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro emanato con D.R: n. 2068 del 03.05.2001, così come da ultimo modificato con DR 1154 del 13.5.2010.

Modalità di sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore Amministrativo:

Abilitato alla sottoscrizione degli atti di cui al presente allegato 2, nei casi di impedimento o assenza del Direttore Amministrativo è il dirigente cui sono attribuite le funzioni di Vice-Direttore amministrativo ai sensi dell'art. 38 comma 3 dello Statuto.

La sottoscrizione ed emanazione dei predetti atti da parte del Direttore Amministrativo è effettuata previa apposizione del visto da parte del dirigente responsabile della Ripartizione competente per materia e del Capo Ufficio nonché, ove diverso, del responsabile del procedimento amministrativo.

Il visto del Capo-Ufficio e del responsabile del procedimento attesta la regolarità del procedimento nonché la legittimità dell'atto.

Il visto del Dirigente attesta la legittimità, la congruità e la regolarità dell'atto anche dal punto di vista della copertura finanziaria.